

Sentenza del 10/11/2009 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Intitolazione:

IVA - SOGGETTI PASSIVI - REVERSE CHARGE - PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI NEL SETTORE EDILE
- APPLICABILITA' - REQUISITI - ESISTENZA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO - PROVA.

Massima:

Ai fini dell'applicabilita' del regime del "reverse charge" alle prestazioni di servizi rese nel settore edile devono sussistere sia l'esistenza di un rapporto di subappalto sia l'appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto edilizia. Il contratto di subappalto puo' essere validamente stipulato in forma verbale, pertanto, la prova della sua esistenza puo' essere fornita con ogni mezzo non sussistendo necessita' di dimostrare l'esistenza del contratto mediante l'esibizione dello stesso.

Testo: